

Relazione presentata in occasione del III Convegno "Lucera e la Capitanata tra gli ultimi svevi e i primi Angioini" 28-29 NOVEMBRE 1987 - Sala Conferenze Circolo Unione - Lucera

PASQUALE SOCCIO

v. Presidente Società di Storia Patria per la Puglia

FEDERICO II E LA BADIA DI SAN GIOVANNI IN LAMIS

I. Non mi pare superfluo ribadire l'ambizioso disegno di organicità e costruttività che ci eravamo proposti già da gran tempo, e al quale si sono richiamati stasera gli oratori che mi hanno preceduto, nel prendere iniziative di incontri con insigni studiosi di storia, particolarmente esperti di quei momenti e aspetti riguardanti la storia di Lucera: elementi tutti, nuovi o approfonditi, utili per la composizione di un quadro o meglio di un diorama che consentisse finalmente una visione, se non proprio ambiziosamente monumentale, almeno più ricca e meno disarticolata e succinta della storia di questa gloriosa città. Bisogna pur dirlo: una monografia del genere tuttora manca. Per tali motivi l'incontro odierno - come quelli che lo hanno preceduto e che, come auspichiamo fervidamente, seguiranno - non limita né esaurisce ogni nostro assunto e impegno. Di proposito non parlo anche per questo incontro di convegno: termine oramai abusivamente usurpato, anche per via di una diffusa e crescente efflorescenza non sempre positiva.

Comunque sia, lo scopo di ogni tematica, compresa quella odierna, deve avere tra l'altro anche un fine divulgativo: il pubblico si invita per questo e non per essere un invitato di pietra. Essa pertanto vuol porre un raffronto o parallelo di comportamento di due domini, uno in declino e l'altro in prepotente ascesa e cioè lo svevo e l'angioino. Ma prima di passare all'argomento del mio contributo per quanto succinto, sempre significativo di questo raffronto svevo-angioino in terra dauna, data la prevista assenza del prof. Francesco Maria De Robertis, mi permetto qualche considerazione o meglio indicazione significativa del nostro tempo. Diamo una scorsa ai giornali di questi giorni. Tutti i partiti politici, non esclusi quelli di massa al Governo o all'opposizione, riconoscono le impellenti necessità di riforme istituzionali. Anzi, alcuni, più sensibili ai problemi di fondo, parlano senz'altro di un'evoluzione da uno Stato sociale permanente a una più vigorosa riaffermazione di Stato di diritto. 'Il fatto nuovo è che noi vogliamo delineare un disegno complessivo, e questo comporta un adeguamento della stessa concezione dello Stato e del suo rapporto con l'economia, dei diritti di cittadinanza' - così stamane 28 novembre Alessandro Natta al Cc del PCI ("l'Unità", domenica 29 novembre 1987, *Una grande sfida d'innovazione democratica*). A sua volta Occhetto per una governabilità dello Stato propone: 'Diritti democratici, riforme sociali e istituzionali e nuove regole per l'economia' ("l'Unità", venerdì 27 novembre 1987). Inoltre Gianfranco Piazzesi scrive: 'I riformatori si sono ormai resi conto che non funziona più niente. Tutto va rimesso a nuovo; il 'sistema' va rifondato' ('Corriere della Sera', 27 novembre 1987). Francesco Maria De Robertis, richiamandosi alle ori-

gini di una prima concezione di Stato moderno, ci offre appunto una relazione ‘Sulla genesi dello stato 'moderno, laico e centralizzato' di Federico II di Svevia’. In merito il termine ‘laico’ estensivamente assume anche un significato più storicamente preciso e giuridicamente più tecnico riferito al periodo svevo. Occorre però ricordare una radice più remota nel tempo, circa la formulazione di una prima, sia pure impropria e imperfetta, legislazione a impronta costituzionale di uno Stato moderno. Mi riferisco a quella normanna, la quale non è da ritenere giuridicamente laica per la sua dipendenza di vassallaggio dalla Curia pontificia. Vivissima invece è l'esigenza unitaria e ciò, per vari motivi, di uno Stato centralizzato impostosi ai Normanni. Pertanto la federiciana Costituzione di Melfi dell'agosto del 1231 oltre ad alcune ispirazioni di fondo, conserva non poche disposizioni oramai esperite e consolidate dai Normanni. Nella predetta Costituzione melfitana composta da 253 titoli (o articoli) sono riprese letteralmente ben 23 norme di disposizione guglielmina e 38 esplicitamente riprese da quanto aveva già statuito Ruggero II. Nella Costituzione di Melfi non si precisa sempre se la norma di legge richiamata sia da attribuire a Guglielmo I (1154 - 1166), oppure al figlio Guglielmo II (1166 - 1189). Il primo fu un premuroso legiferante; il secondo fu un sollecito promotore della raccolta ufficiale di tutte le leggi normanne. Senonché chi ebbe una pressante coscienza di una problematica unitaria di molti elementi eterogenei fu Ruggiero II. Questi anzitutto avvertì l'urgenza di comporre omogeneamente i vari elementi etnici (italiani, arabi, bizantini, ecc.). A questi sono da aggiungere gli elementi insorgenti delle gravi incombenze espansionistiche della Sicilia verso l'Africa e la Grecia. Ruggiero affrontò con risolutezza il grosso problema del particolarismo feudale, limitandone energicamente prerogative e proventi, e ponendo così i feudatari al servizio della corona. L'Assise di rilevante importanza fu quella di Ariano di Puglia del 1140 nella quale vennero decise definitive norme di carattere costituzionale; e, coincidenza cronologica, un'analogha Assise generale fu celebrata in Foggia da Federico II che adunò dignitari e funzionari del regno e dell'impero nell'aprile 1240, per impartire istruzioni costituzionali e amministrative. Ad Ariano Ruggiero invece attese a disposizioni prettamente costituzionali in senso giuridico e sociale, chiamando a raccolta giuristi, regi funzionari, feudatari: ‘marchesi e baroni, maggiori e minori, borghesi e contadini, imprenditori, artigiani e villici’. Per tutto ciò, oltre a una primitiva fondazione in senso moderno di uno Stato di diritto, affiorano barlumi riguardanti rapporti sociali, per la rappresentanza di coloro che poi faranno parte del cosiddetto terzo Stato. Ma leggiamo alcune interessanti norme riprese dalla Costituzione di Melfi, con l'iniziale dichiarativa riferita al re normanno, dal libro II, titolo ossia articolo XLI: ‘*La difesa delle donne* (Re Ruggiero II). Osservando noi ed i nostri giudici le norme della legge, stabiliamo con grande sensibilità, come conviene, e fin dove è possibile, di dover difendere noi le donne che vengono offese senza alcun riguardo per la loro fragile natura’. Dal libro II, art. L: ‘*Dolo ed errore del giudice* (Re Ruggiero II). Se un giudice emette con frode o inganno una sentenza contraria alla legge, decade irrevocabilmente dalla funzione di giudice, viene additato ad

infamia, ed ha confiscati tutti i beni. Se invece il giudice in una sentenza cade in errore per inesperienza del diritto, egli deve essere punito secondo l'arbitrio della nostra volontà'. Dal libro II, art. LI: "*Se il giudice emette ingiusta condanna a morte* (Re Ruggiero II). Se un giudice dichiara qualcuno colpevole di un reato capitale e lo condanna alla pena di morte, qualora risulti che abbia ricevuto un compenso per questa sentenza, deve essere condannato alla pena di morte'. Dal libro III, art. I: '*I beni della corona* (Re Ruggiero II). Vogliamo che i nostri principi, conti, baroni, arcivescovi, vescovi ed abati, sappiano che chiunque di loro possegga molto o poco dei nostri beni regali, in nessun modo può alienarli, donarli, venderli, diminuirli nella loro interezza, o in parte, arrecando detrimento al patrimonio della corona, sottraendoli o danneggiandoli'. Infine per quanto il riferimento a Ruggiero II non sia esplicito, si evince dalla Costituzione melfitana una eguale paventata prevenzione dei due re verso i Comuni, spiegabile con raffronto, per quanto avviene oramai irresistibilmente al Centro e al Nord d'Italia. Così recita, nel libro I, l'articolo L: '*Contro le istituzioni dei Comuni* (L'imperatore Federico II). Poiché i nostri funzionari vengono nominati con larghezza dalla nostra maestà, ed in numero sufficiente a provvedere all'amministrazione ed alla giustizia nelle cause civili e penali, noi non permettiamo l'usurpazione che in alcune parti del nostro regno vorrebbero attuare i sovvertitori dell'ordine. Pertanto, ordiniamo che in nessun luogo del regno vengano nominati podestà, consoli, rettori; né consentiamo che qualcuno, confortato dall'uso corrente o dal suffragio popolare, usurpi una carica o una giurisdizione. Noi vogliamo, per tutto il regno, gli amministratori dei nostri diritti e dei diritti dei nostri sudditi, siano soltanto i funzionari nominati dalla nostra maestà ed attraverso nostro mandato, come è stabilito per i maestri giustizieri e i giustizieri, i camerari, i baioli, i giudici. Se una 'università' cittadina tenta di fare diversamente, la città deve subire la distruzione e tutti i suoi cittadini devono essere estradati. Nello stesso tempo, chiunque accetta una di dette cariche, deve essere punito con la pena di morte'. Evidente la gelosa difesa dei propri poteri regi, non solo nei riguardi dei feudatari ma anche con più energia contro i Comuni, per una paventata nascita di autonomia comunale nel Sud, analogamente a quanto era già in atto con la non più irrimediabile e sempre più prepotente insorgenza di autonomie comunali verso cui il nonno Barbarossa aveva avuto a fare lungamente i propri conti in perdita.

II. Il tema che proponevo per un mio breve intervento, intanto, è questo: in Capitanata, Lucera è stata oggetto di particolari privilegi da parte degli Svevi e degli Angioini. A parte quello romano il suo volto, che tuttora prevale e permane, è svevo-angioino. Ben diverso il loro atteggiamento nei confronti della badia di San Giovanni in Lamis, poi di S. Marco in Lamis: contribuirono entrambi al suo declino e alla sua malinconica fine in commendatura. Questo vasto e potente feudo benedettino, sorto tra il secolo IX e X, ebbe dopo il Millennio tre secoli di splendida attività di rilevante importanza storica. Per la sua estensione era forse al primo posto tra i feudi pugliesi: dalle pendici del Gargano Sud i suoi territori si estendevano per gran parte dell' Alto Tavoliere: dall'attuale aeroporto

di Amendola al torrente Vulgano nei pressi di Lucera, con chiese e pertinenze da Dragonara, a Casal Trinità, a Bisceglie e perfino nella città di Bari; possedeva inoltre una flottiglia (*navigium*) nel golfo di Siponto, con franchigia in tutti i porti del Regno. Tutti i privilegi sono stati riconosciuti, e documentati da fonti esistenti, dai Catapani e Bizantini e infine nel 1095, da Enrico conte di Monte Sant' Angelo e di Lucera. Un patrimonio così cospicuo fu purtroppo soggetto all'avidità di re e regine svevo-angioni, e ovviamente di feudatari e baronaggi limitrofi: da Federico II alla 'bella Clemenza' di Carlo Martello, dalla regina Maria ai principi di Taranto, ai cavalieri teutonici di S. Leonardo in terra Volara, dai provenzali venuti in massa in Capitanata con Carlo d'Angiò ai Cistercensi; e quindi dal loro nunzio apostolico e poi papa Giovanni XXII, il protagonista occulto di *Il nome della rosa* di Umberto Eco. Fu questi a decretarne la fine rigogliosa con la creazione dell'istituto degli abati commendatari, con privilegi quindi delle più note e potenti famiglie patrizie del tempo: i Fortiguerra, i Carafa, i Colonna, i Farnese, i Sanseverino, i Sacchetti e i Pignatelli; e, tra questi, due futuri papi: Paolo III e Innocenzo XII, un Farnese e un Pignatelli. L'inizio della fine fu perpetrata inesorabilmente nel Duomo che ci è di fronte nel luglio 1320, e con l'udienza definitiva di un processo svoltosi a Napoli in modo sommario e formale, *sine strepitu et clamore*, con la minaccia, in caso di resistenza o reazione, del ricorso alla censura, alla scomunica e, qualora si fosse ritenuto opportuno, anche all'interdizione. Fu questa, come si può leggere in un documento dell'*Archivio Segreto Vaticano*, la volontà espressa dall'angioino papa Giovanni XXIII [XXII, ndr].

III. La badia di S. Giovanni in Lamis, come si legge in un'allegazione dell'avvocato Natale Maria Cimaglia, *Per la Reintegrazione alla Real Corona del Patronato sulla Real Badia di S. Giovanni in Lamis del 1767*, è 'tralle più illustri del nostro regno' e anche un feudo 'assai pingue' per l'erario ossia del patronato regio. Essa si distingue per la sua duplice natura. Quale *badia nullius*, dipendeva direttamente dalla Curia romana, e pertanto autonoma giurisdizionalmente da ogni diocesi. Quale feudo, intanto, compreso nell'*Honor Montis Sancti Angeli*, dotalizio delle regine secondo un istituto normanno, godeva di una natura anomala: ora come suffeudo ora come superfeudo. Ma non è il caso di dilungarsi su questo: basti sottolineare l'occhiuta avidità di Svevi e Angioini. Federico II in verità inquadrava la mira di un suo possesso in un più ampio disegno politico antifeudatario. Sarà comunque Federico II il primo a porre in discussione l'assetto giuridico derivante dalla *constitutio dotalitii*, per quanto riguarda la badia, a contestare e, quindi, sottrarne parte dei possedimenti passandoli al demanio, di ritorno dalla Germania, in un'atmosfera euforica di successi imperiali, nell'Assise di Capua, del dicembre 1220. Il giovane re e imperatore, con la sua Curia, sottopone a una minuziosa revisione tutti i diplomi riguardanti i feudi del suo regno. Egli, direttamente interessato, rileva che S. Giovanni Rotondo era illegalmente incluso nei tenimenti della badia, derivante questa terra, secondo lui, originariamente da un antico agglomerato disabitato, *Castellanum Buzzanum* precedente alla fondazione e alla costituzione giuridica della baronia badiale; e, pertanto, riv-

endicava la terra di tale casale al demanio e quindi ai beni della Corona. Sono da precisare alcune cose. Dopo il Mille, con l'impetuosa crescita demografica, nei pressi di antichi agglomerati pastorali sulla vetta dei monti, com'era appunto *Castellano Bizzano*, o a pie' di un monte, si notano nuovi insediamenti. Lo stesso avviene anche all'interno del feudo badiale, dove sorgono casali non menzionati nei primi diplomi bizantini (dd. 1,5) quali S. Giovanni Rotondo, S. Marco de Lama, Fazioli o Facciolo e altri centri abitati minori e minimi. Fin dal primo diploma di concessioni bizantine, Bizzano era un punto iniziale di riferimento, con partenza e arrivo nella designazione dei confini, di tutto il comprensorio territoriale della badia. Anche il conte Errico nel 1095 precisamente dirà: da un confine all'altro disegno: *'in primis a capite Castellani Buzzani ubi est terra antiqua inhabitata et in pede ipsius montis est terra rrzonasterii, videlicet casale Sancti Iohannis Rotundi'* (d. 6). Ma prima che sorgesse il non menzionato S. Giovanni Rotondo, nei primi diplomi il riferimento iniziale è sempre quello di Bizzano presso monte Calvo. Si legge nel primo diploma: *'Damus et concedimus territorium, videlicet: a Castellano Bizzano, ubi habitant homines ipsius monasterii'* (d. 1). L'appiglio geografico di Federico II è certamente capzioso. Non poteva essere incluso nei primi diplomi un casale che ancora non esisteva e sorto poi a pie' del monte Calvo. Inoltre, indipendentemente da tutto questo, si trattava comunque di diritti acquisiti dalla badia da oltre due secoli. Anche la distinzione tra beni feudali e demaniali era un motivo pretestuoso; e, se non si temesse l'equivoco o il bisticcio, si vorrebbe dire bizantino. Questi primitivi documenti (in latino, derivano purtroppo da un più antico testo greco) sono stati letti dai nostri cronisti distrattamente. Il diploma del 1008 (d. 2) è particolarmente significativo. Il catapano Giovanni de Curcua, nel riconoscere le concessioni fatte l'anno precedente dal suo predecessore Alessio Xiphea all'abate Alessandro, dichiara con una certa solenne intimazione ed esplicitamente: *'Per hoc sigillum quod nos facimus et damus ipsi monasterio, ut nullus episcopus, archiepiscopus ItaZie audeat aZiquod impetere quia consuete non sunt, sed sit in demanio et potestate monasterii supradicti'*. Non pare che alla lettura di questo documento sia stata data la dovuta importanza. Da essa emergono due cose di grande rilievo: a. La costituzione giuridica, canonicamente esplicita, della *badia nullius*, sia pure nell'ambito territoriale della diocesi sipontina, ma dipendente soltanto e direttamente dalla Curia romana. Ripeteranno infatti ritualmente tutti i diplomi o documenti successivi questa formula: *'Monasterium Sancti Iohannis in Lamis (o de Lama) Sypontine diocesis ad romanam Ecclesiam nullo medio pertinens'*. E ancora in un documento del 1234 si legge: *'Significante dilecto filio... abbate monasteri i Sancti Iohannis in Lamis in Sipontina Diocesi constituti quod ad romanam Ecclesiam nullo pertinet mediante nos noveritis accepisse'*. Effettivo nel periodo benedettino nero per almeno oltre tre secoli l'esercizio, concesso all'abate, della giurisdizione civile e, deducibilmente, anche penale sui suoi vassalli; nonché l'inerte diritto di edificare casali, aprire mulini, e promuovere iniziative di altre industrie rurali nell'ambito dei possedimenti del monastero. b. Si evince anche esplicitamente dallo stesso diploma che tut-

to il feudo è costituito da territori demaniali. Pertanto qualcuno può anche pensare che Federico II, data la sua premessa capuana sui feudi revisionati, con la distinzione sottile tra beni feudali e demaniali e l'altra speciosa tra Bizzano e S. Giovanni Rotondo, avrebbe potuto includere nei beni demaniali (e, cioè, dello Stato) l'intera baronia-badiale. Pur essendo egli così ardimentoso, gli è mancata forse l'audacia per una totale incorporazione al demanio? Egli, infatti, considererà demanio l'intero territorio badiale, ma il gesto per un totale incameramento è mancato. E ci si può chiedere anche se, sottraendo una sola parte del feudo badiale, che faceva parte dell'*Honor*, non creava una nuova situazione giuridica o, almeno, amministrativa tra i beni dotalizi della regina e quelli spettanti alla Corona del Re. Non è certo da supporre ingenuamente un conflitto tra moglie e marito, ma Federico seguiva decisamente un suo disegno. Aveva indubbiamente un suo chiaro programma e una decisiva volontà di affermazione di un principio fondamentale, circa la *vexata quaestio* del Regno come Stato vassallo della Chiesa con relative, complesse e problematiche interferenze o ingerenze papali, spesso contestate. Nella sua concezione di uno Stato moderno e accentratore, Federico mirava a una strategica disgregazione del mondo feudale. 'Tra i venti capitoli approvati alle Assise di Capua (dicembre 1220) quelli relativi alla revisione dei feudi e alla distruzione di edifici di difesa costruiti da privati, erano importantissime misure di polizia che avrebbero indebolito i Signori impadronitisi di terre demaniali con falsificazioni e violenze e avrebbero ristorato le finanze dello Stato, rimettendo il Demanio in possesso di molti suoi beni. La revisione fu proprio l'inverso della politica dei privilegi: fu una confisca a vantaggio del demanio, una espropriazione, una rivendica fiscale, le cui conseguenze economiche dovettero essere vastissime; ma la conseguenza più rivoluzionaria fu l'aver soppresso come classe dirigente il banditismo nobiliare, averne limitato la forza economica, averlo rissospinto, in poche parole, da una situazione di favore a una situazione di tolleranza' (Nota 2). Entrano in tale ottica programmatica le norme delle Nuove Costituzioni con cui vengono diminuiti e delimitati i privilegi ecclesiastici tra cui quello insidioso della manomorta. È da ricordare infine la legge diretta 'contro quelli ordini religiosi dei quali l'Imperatore aveva ben fondate ragioni di temere non tanto la mano morta quanto la potenza politica che ben conosceva ostile alla sua politica' (Nota 3). Rientra in questo preciso piano la sistematica persecuzione di frati francescani minori, pur non possedendo essi né beni, né feudi, né privilegi. Ora non rimane che tornare alla questione di fondo: a quella affermazione di principio circa la natura di vassallaggio del Regno e nel Regno nei confronti dell'assidua e tenace presenza di iniziative papali. Una specifica risposta a Gregorio IX è data da Federico II proprio in merito alla sua decisione riguardante S. Giovanni Rotondo, 'terra badiale'. La decisione federiciana di Capua del 1220, riguardante S. Giovanni Rotondo, deve avere avuto un lungo strascico di lagnanze da parte dei monaci di S. Giovanni in Lamis. A tali lagnanze faceva eco Gregorio IX che spedì al re un monitorio affidandolo per la notifica a quattro vescovi. Nel primo capo di tal monitorio dicevasi, che tra le altre Chiese e Monasteri, 'et S. Johannis in La-

mis Monasteria, sunt spoliata tere omnibus bonis suis'. Rispose Federico: "Il luogo di Lama è vincolato (*cintus*) per decreto all'abate di S. Giovanni Rotondo che, come di un bene feudale, ha potuto e dovuto darne conto alla Curia imperiale secondo il diritto civile e canonico' (Nota 4).

Quindi Federico II ritiene che tutto il monastero di S. Giovanni in Lamis è addirittura di regio patronato, e cioè, un demaniale bene della Corona. La risposta al papa parte dall'accampamento di Mantova dove Federico era impegnato nella lotta contro i Comuni della seconda lega lombarda. Da questa lettera indirizzata a Gregorio IX nel 1238, si può evincere che con franca baldanza tutti i feudi sono del re e questi ne dispone come meglio crede. Il riferimento era intenzionalmente diretto agli ordini religiosi e in particolar modo ai Templari e agli Ospedalieri. Tutto ciò all'indomani dei tempi trionfalistici di Cortenuova (1237), e alla vigilia delle *Novae Constitutiones* impartite ai notabili del Regno riuniti a Foggia nell'aprile 1240.

IV. Quando nell'autunno del 1284 Carlo I d'Angiò convocava un parlamento in Foggia, per il completamento di una sua riforma amministrativa, circa la scelta della sede, seguiva una tradizione già invalsa e operata da Federico II. Se la periferica Palermo era la capitale nominale per lo Svevo, e Napoli ormai quella definitiva per l'Angioino, Foggia restava, invero, la capitale amministrativa del Regno. Il Tavoliere, con la 'mena delle pecore', anche prima dell'istituto della Dogana voluta da Alfonso d'Aragona, e il Gargano, con l'*Honor Montis Sancti Angeli* facevano della Capitanata un privilegiato centro venale tale da costituire uno dei capitoli più importanti nella storia economica del Mezzogiorno.

Si giustificava così la designazione di Foggia quale centro egemonico per plenari incontri amministrativi, finanziari e fiscali. Oltre alla prevalente presenza della Magna Curia, la meditata scelta della Capitanata per Federico corrispondeva anche a motivazioni strategiche e politiche. Già nella primavera del 1240, precisamente l'8 aprile, domenica delle Palme, egli convocava in Foggia un'assemblea, cioè un *colloquium* generale, come è detto nelle lettere ufficiali del tempo. Era un gran Parlamento di funzionari, giustizieri, amministratori, bàiuli e di altri servi tori dello Stato, pur con una significativa assenza di molta nobiltà feudale. Riccardo di S. Germano rilevava che i convocati erano venuti non per legiferare o discutere, ma per ricevere ordini sanciti dalle *novae constitutiones*. I due parlamenti del 1240 e del 1284 avevano, dunque, una tematica prevalentemente amministrativa; diversa, invece, si presentava la fisionomia dello Stato angioino rispetto a quello svevo per la sua nuova struttura in un mutato rapporto politico-sociale con la feudalità e le comunità municipali. Tutte le norme costituzionali, relative alla legislazione socio-politica, Federico le aveva già codificate dal 1231 a Melfi, con un sussiego non privo di solennità, nel *Liber augustalis*, che ebbe aggiunte e modifiche nei successivi parlamenti del 1233, 1234 e 1244. Circa l'organizzazione giudiziaria, è stato concordemente rilevato, anche da storici francesi, che essa 'era vicina alla perfezione', e 'ben poco gli Angioini trovarono da aggiungervi'. Quando poi a tutta l'opera legislativa

federiciana 'espressa nelle leggi promulgate dai parlamenti o corti generali' pur seguendo le orme dei Normanni, essa tuttora riscuote motivi di ammirazione per il suo ordine metodico, per il complesso settorialmente articolato, 'ben dosato e organico da essersi mantenuto in vigore sino all'inizio del XIX secolo'. Per quanto attiene all'assetto amministrativo, generalmente si riconosce che Carlo I 'aveva ereditato nell'Italia Meridionale il sistema più perfetto che si conoscesse, quello 'Stato moderno' o 'Stato opera d'arte' normanno-svevo' (Nota 5).

Ben diversa, lo si è accennato, era la struttura socio-politica dello Stato angioino. Mentre quella normanno-sveva si reggeva su un rapporto triadico (monarchia, feudalità, università-città), l'angioina, invece, si riduceva a rapporto di due soli componenti: la monarchia, con i suoi beni demaniali, e la feudalità. Quale conquistatore, per ragipni di sicurezza e di fedeltà, con rare eccezioni, Carlo d'Angiò si affidò a una più estesa feudalità non locale con una crescente riduzione delle autonomie cittadine. Emile Léonard rileva che 'la maggior parte dei beni nobiliari andò ai nuovi venuti. Il Durrier ha elencato i circa 700 Francesi e Provenzali dotati di feudi dal primo Angioino, mentre si ignora il numero sia pure approssimativo, della gente di umili natali che ricevette soltanto modeste proprietà, come quei centoquaranta coloni che vennero chiamati dalla Provenza e dall'Angiò a Lucera, per costituirvi un nucleo di fedeli atto a controbilanciare la colonia saracena troppo legata al ricordo di Federico II'. 'Pertanto Carlo dava alla società un'organizzazione diversa da quella che aveva avuto sino allora'. La precedente feudalità 'non aveva il carattere di un presidio di occupazione né la finalità di trasformazione del Paese', intesa con l'obbligo, tra l'altro, 'di stabilirsi definitivamente nel regno onde essere pronti a prestare i servigi feudali. D'altro canto il relativo equilibrio anteriormente mantenuto tra le terre concesse ai baroni e quelle del demanio regio venne alterato dalle numerose costituzioni in feudo di queste ultime: centossessanta per il solo anno 1269'. Si mu-tava così 'la natura stessa dello Stato che si trasformava in monarchia feudale sul modello francese mentre, dal tempo dei Normanni, era stato una monarchia fondata così sulle città come sulla feudalità' (Nota 6). La pressante preoccupazione della fedeltà alla nuova monarchia portava ovviamente a privilegiare francesi e provenzali, così per la fedeltà come per lo zelo nell'amministrazione e nella giustizia. In un elenco, diligentemente compilato, di funzionari e di servi stabiliti si nel Regno 'i cognomi originari della Provenza vi abbondano, accanto a quelli delle famiglie provenienti dalla Francia' (Nota 7). Naturalmente accanto ai fedelissimi amministratori, alti funzionari, giustizieri, connestabili, giudici, bàiuoli e dignitari ecclesiastici si affiancano e installano in Capitanata non meno fidati mercanti provenzali e toscani, e banchieri fiorentini. Gli Acciaiuoli, con i Frescobaldi e i Buonaccorsi sono presenti a Barletta; e i Bardi con i Peruzzi o Perucci a Manfredonia. L'oculato e programmatico sfruttamento del regno portava naturalmente alla creazione di un'organizzazione capillare con una rete di uffici e di funzionari per l'imposizione e la riscossione dei tributi. I mezzi fiscali erano strumenti per fini dinastici e di conquista. Nei disegni ambiziosi così proget-

tati, la Provenza aveva finanziato la conquista del regno e questo a sua volta, con l'implacabile zelo fiscale 'senza debolezze e lacune' avrebbe dovuto contribuire all'espansione imperiale soprattutto verso l'oriente. Per questo sfruttamento intensivo si è parlato addirittura di colonizzazione da parte degli storici: secondo il Trifone 'le ambizioni e i progetti della dinastia passarono in primissima linea davanti all'interesse e alla prosperità dei sudditi' (Nota 8).

V. C'è ora da chiedersi se tanti interessi convergenti, e pertanto contrastanti, di principi di Casa reale, di pontefici, di feudatari, di ordini religiosi (i finitimi cavalieri teutonici di S. Leonardo di torre Volara 'dimoranti in Farano') e di nobilotti locali, fossero giustificati dalla posta in giuoco quale era pur sempre la badia di S. Giovanni in Lamis. Ancora nel tardo Settecento, il citato Natale Maria Cimaglia, rilevava che la badia di S. Marco in Lamis (non più nominalmente di S. Giovanni in Lamis, in quanto il solo convento della Baronia era stato concesso dall'abate Vincenzo Carafa ai frati minori nel 1578, assumendo la nuova denominazione di Convento di 'S. Matteo') era, nel 1767, un feudo 'assai pingue e illustre'. Tanto egli affermava in una sua allegazione che ne perorava la reintegrazione al 'Regio Patronato', come di fatto avvenne nel 1782. Secondo una sua stima, nel 1767 la Baronia rendeva 10.000 ducati annui; e pertanto un beneficio variamente appetito dai casati più insigni, oltre che dalla due Curie di Napoli e di Roma: anche queste nei primi decenni dell'Ottocento ne ricavano sempre un utile apprezzabile (Nota 9)

I rapporti di azione e d'influenza decisiva, con i mutati aspetti conseguenti, tra gli Angioini e la nostra Badia si possono delimitare grosso modo in due tempi: quello che va da Carlo II alla vigilia dell'ascesa al trono di Roberto d'Angiò (1309) e l'altro inerente alle decisioni singole, da Fondi e da Avignone, dell'antipapa Clemente VII al tempo della regina Giovanna I. Se poi consideriamo l'azione indiretta di re Roberto e della stessa Giovanna e quella esercitata direttamente dai papi avignonesi, si può concludere che la politica angioina in riguardo di S. Giovanni in Lamis abbraccia un periodo più che secolare: precisamente dal 1272 al 1386, stando ai documenti esaminati. Nel periodo intermedio, cioè legato a determinate decisioni pontificie, pur non essendo oggetto di questa relazione, si danno qui alcune indicazioni sommarie. A causa dell'incalzante pressione esterna di potenti e di prepotenti, tra cui in prima fila i cistercensi, e di presunti o reali condizioni difficili, con gravi divisioni interne nell'ambito del convento, con il Monastero in crisi, una parte dei benedettini invocò l'intervento papale. Clemente V, il 20 febbraio 1311, da Avignone dispone che la badia di S. Giovanni in Lamis venga incorporata *tamquam filia* al monastero di S. Maria di Casanova e che il suo governo venga affidato all'abate e al convento di quest'ultimo, insieme con tutti i beni ad esso spettanti (Nota 10). Senonché dopo un discusso processo celebratosi in Napoli, con sentenza del 20 luglio 1320 emanata dal nunzio apostolico Guglielmo di Balaeto ed energicamente contestata dai cistercensi di Casanova, Giovanni XXII revocò l'unione dei due monasteri: l'annullamento veniva giustificato dal fatto che l'incorporazione sarebbe stata ottenuta '*per falsi suggestionem et veri sop-*

pressionem' (d. 56). L'antico convento dei benedettini neri diveniva quindi di proprietà diretta della Curia papale con tutte le sue pertinenze. La confisca dei beni provocava una grave crisi economica del monastero e dei casali soggetti. Ma Giovanni XXII il 7 giugno 1327 affidava la *badia nullius* di S. Giovanni in Lamis a un abate commendatario, l'arcivescovo di Siponto Matteo, mentre l'anno successivo eguale sorte, sempre per disposizione dello stesso papa, toccava alla stessa badia cistercense di Casanova. Inutile qui rilevare quanto sia stato deleterio il discusso ma interessato istituto dell'abate commendatario, specie dove era una volta fiorente l'attività apostolica e pastorale.

Alcuni dati utili per meglio comprendere le vicende di questa Badia.

La contrastata presenza cistercense si protrae oltre il 1371: un abate cistercense (ultimo?) Antonio, del convento del Monastero, secondo una disposizione papale del 1371 da Villeneuve poteva ricevere dal proprio confessore l'assoluzione plenaria una sola volta "*in articulo mortis*" (d. 98). C'è però da rilevare l'ambiguità, talora stridente di certe espressioni della Curia avignonese, da Giovanni XXII in poi. Con l'annullamento dell'unione e dell'incorporazione della badia di S. Giovanni in Lamis a quella cistercense di Casanova, come già aveva disposto Clemente V con la sua bolla del 1311, a partire dal 1320 ora si distingue che tale unione era da riferire all'ordine cistercense e non al monastero di Casanova, ora si sorvola quando si tratta di assumersi responsabilità più dirette, come è avvenuto nella rimozione dell'abate Giovanni da Ponza nel 1367 (Nota 11).

NOTE

1 - Cfr. d. 56 - 1320 luglio 20, Napoli. Guglielmo de Balaeto arcidiacono di Fréjus, rettore di Benevento e nunzio apostolico nel Regno di Sicilia, dopo aver svolto l'indagine sull'indebita occupazione del monastero di S. Giovanni in Lamis da parte di quello di S. Maria di Casanova, annulla definitivamente l'unione dei due monasteri e trasferisce quello di S. Giovanni in Lamis con tutti i suoi diritti e beni direttamente alla Chiesa romana. Copia registrata: Archivio Segreto Vaticano, Reg. Av. 47, cc. 327r - 329r [R].

Per le fonti come si può rilevare dalle indicazioni documentarie abbreviate nel testo (d. 1, d. 2, ecc.) in generale, ci si riferisce, seguendone l'ordine cronologico, alla raccolta di 103 documenti (di cui oltre una ventina inediti), compiuta con l'autorevole guida di A. Petrucci, da GIOVANNI MANDUZZIO: *Documenti sul monastero di S. Giovanni in Lamis (sec. XI-XIV)*, tesi di laurea discussa nell'a. 1966-67 presso l'università di Roma.

Per una più ampia conoscenza, si rimanda a precedenti lavori dell'autore di questa relazione, da cui sono state tratte alcune pagine: *San Giovanni in Lamis - San Marco in Lamis - Origine e fine di una badia - Nascita di una città* - Mario Adda - Bari 1982; *Alcuni aspetti della badia di S. Giovanni in Lamis nel periodo angioino* - "Archivio Storico Pugliese" - Anno XXXIX - Fasc. I-IV Gennaio-Dicembre 1986; *Carlo Martello e Clemenza in Capitanata e i rapporti con l'abbazia di San Giovanni*

in *Lamis* - 4. Convegno sulla Preistoria - Protostoria e Storia della Daunia - Atti - San Severo, 17-18-19 Dicembre 1982.

2 - Gabriele Pepe, *Lo Stato ghibellino di Federico II*, Bari 1938, p. 25; cfr. *Chronicon S. Marie de Ferraria* ad a. 1220.

3 - Gabriele Pepe, *cit.*, p. 154.

4 - J.L.A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi a. 1238* - Tomo V - Pars I, Parisiis, MDCCCLV, pp. 249-58. Precedentemente, rispondendo al monitorio papale, in merito a casi contestati riguardanti i saraceni in Sicilia e il casale di S. Severo, Federico risponde: 'Inoltre, della Chiesa di Monreale che non fu sottoposta ad alcun gravame dall'imperatore, si nota solo che patì danno dai Saraceni che occuparono le sue proprietà con guerra; così non riconoscevano né il regale imperatore né la Chiesa, né risparmiavano alcuno con le loro violenze. Infatti avevano distrutto e predato fino alle mura della Chiesa e non risparmiavano alcuno della Sicilia, al punto che in quei luoghi nessuno o qualche rara e piccola comunità era rimasta. Si attesta che l'imperatore dovette, a dir vero, cacciare dalla Sicilia costoro con molte fatiche e spese. Se si considera questa imposizione nei riguardi della Chiesa, non si tien conto che giammai l'ha voluta gravare o l'ha gravata. Si attesta inoltre che essendo avvenuta una congrua permuta della chiesa di Mileto e Sant'Eufemia con l'abate e i monaci di Terra Maggiore, per volontà degli stessi prelati e del convento, costoro, a giusto diritto, hanno in proprietà oggi i beni scambiati. Il casale di San Severo però, che non era in potere dell'abate di Terra Maggiore Aconense, che aveva colà soltanto alcuni privilegi feudali concessi dallo stesso imperatore, a ragione e legalmente fu distrutto, poiché i suoi abitanti in occasione di disordini avevano ucciso Paolo Logoteta, bairlo dell'imperatore e predato gli armenti imperiali; tuttavia, come si è detto, la permuta è stata riconosciuta all'abate e al convento che oggi ne posseggono i beni. Il luogo di Lama è vincolato per decreto all'abate di San Giovanni Rotondo che di esso, come di un bene feudale, ha potuto e dovuto darne conto alla Curia imperiale secondo il diritto civile e canonico'.

5 - Emile G. Léonard, *Gli Angioini di Napoli*, Milano 1967, pp. 32-36. 6 - Ivi, p. 96.

7 - Ivi, p. 94.

8 - Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921, p. CCLVII; cfr. Léonard, *cit.*, pp. 101 e 107 n. 28.

9 - Cfr. N.M. Cimaglia, *Per la Reintegrazione alla Real Corona del Patronato sulla Real Badia di S. Giovanni in Lamis*, Napoli MDCCLXVII, pp. 38-40. 10 - Copia autentica del 1311 giugno 11, inserita in Biblioteca Apostolica Vaticana, fondo Chigi, E VI 184, perg. 27; copia registrata: Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 58, cc. 128c-129r, n. 518. Edizioni: Ughelli, Coleti, *Italia sacra*, VII, col. 842; Vendola, *Documenti*, II, n. 114. Regesto: Monaci, *Notizie e documenti*, p. 8, n.B. Per i documenti citati ci si attiene al numero, cronologicamente ordinato, della raccolta inedita di G. Mandu-

zio. V. nota 1. Una copia fotostatica di tale raccolta trovasi nel Convento di S. Matteo dei frati minori in S. Marco in Lamis.

11 - Dd. 90-96; per il d. 95 cfr. Archivio Segreto Vaticano, Reg. XVI Av. 165, c. 503r; Reg. Vat. 256, cc. 117v-118r; per il d. 96 cfr. Biblioteca Apostolica Vaticana, fondo Chigi, E VI 185, perg. 31 e Regesto: Monaci *Notizie*, p. 21.